

Allegato "D" al n. 2839/1296 di repertorio -----

----- **S T A T U T O** -----

----- **DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA** -----

1) E' costituita una Società a responsabilità limitata denominata: -----

----- **"SERVICE 24 AMBIENTE S.r.l."**. -----

2) La società ha sede in Tavernerio (CO). -----

Il trasferimento di sede nell'ambito dello stesso Comune è deciso dai soci. -----

La pubblicità di tale trasferimento è disciplinata dall'articolo 111-ter disposizioni di attuazione del Codice Civile. -----

3) Ai sensi dell'art. 4, d.lgs. 175/2016, la società esercita in via principale la gestione del servizio di rifiuti solidi urbani per il ciclo raccolta, trasporto, avvio e recupero e successivo smaltimento e relative dotazioni patrimoniali essenziali al citato servizio, ai sensi del d.lgs. 152/2006 e della l.r. Lombardia 26/2003, aspetti connessi ed inerenti, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta rifiuti urbani, la produzione e/o gestione dei relativi impianti. I contratti di servizio disciplinano, ai sensi di legge, i rapporti tra gli enti locali soci e la società. -----

Potrà prestare fidejussioni, avalli e garanzie reali a favore di terzi. -----

Sono invece escluse dall'oggetto e non possono essere esercitate neppure in via non prevalente, le attività riservate ai sensi di legge agli intermediari finanziari ed in particolare l'erogazione del credito al consumo, la locazione finanziaria e le attività di factoring. -----

La società realizza e gestisce tali prodotti/servizi e attività direttamente per conto dell'ente ovvero degli enti partecipanti che esercitano sulla stessa il controllo analogo anche congiunto. -----

Oltre l'ottanta per cento del fatturato della società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti affidati alla stessa dagli Enti Pubblici soci. -----

La produzione ulteriore rispetto a tale limite di fatturato è consentita solo a condizione che permetta di conseguire economie di scala o recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società. -----

4) La durata della società è fissata al 31 dicembre 2050. ----

----- **CAPITALE** -----

5) Il capitale della società è di euro 370.331,77 (trecentosettantamilatrecentotrentuno virgola settantasette).

----- **CONFERIMENTI E PARTECIPAZIONI** -----

6) Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica ed in particolare beni in natura, crediti, prestazioni d'opera o di servizi a favore della società. -----

7) Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura

proporzionale ai rispettivi conferimenti. -----

----- **DIRITTI DEI SOCI** -----

8) Possono esclusivamente partecipare al capitale enti locali ovvero, ai sensi di legge, altre società in house. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. -----

----- **TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI** -----

9) Le partecipazioni possono essere trasferite soltanto in conformità a quanto previsto nei seguenti paragrafi. -----

A. Prelazione -----

In caso di trasferimento per atto tra vivi delle partecipazioni ai soci spetta il diritto di prelazione per l'acquisto. -----

Ai fini della presente disposizione si ha riguardo a coloro che rivestano la qualità di socio sulla base delle risultanze del Registro delle Imprese ovvero che giustifichino la propria qualità di socio esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato al Registro Imprese. -----

I) Il socio che intende trasferire in tutto od in parte la propria partecipazione dovrà darne comunicazione a tutti i soci ed all'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata inviata alla sede della società ed al domicilio comunicato per iscritto alla società da ciascuno dei soci; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario, il prezzo richiesto e le condizioni della cessione. -----

I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della partecipazione cui la comunicazione si riferisce con le seguenti modalità, condizioni e termini: -----

* ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre trenta giorni dalla data di spedizione (risultante dal timbro postale) dell'offerta di prelazione; -----

* nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta. -----

II) La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente; qualora peraltro dovesse mancare, per qualsiasi ragione, tale indicazione, ovvero il prezzo richiesto fosse ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione (con contestuale richiesta di determinazione del prezzo in caso di mancata indicazione da parte dell'offerente o con contestuale eccezione in caso di prezzo ritenuto eccessivo), il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro. -----

Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, la determinazione

del prezzo di cessione sarà affidata alla Camera Arbitrale istituita presso la C.C.I.A.A. di Como, su richiesta della parte più diligente. -----

Nell'effettuare la determinazione del prezzo la Camera Arbitrale dovrà riferirsi al "capitale economico" della azienda, ossia tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del "valore corrente" dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato, nonché del prezzo e delle condizioni offerti dal potenziale acquirente, ove egli appaia di buona fede e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, compreso l'eventuale "premio di maggioranza". -----

Qualora il prezzo determinato dalla Camera Arbitrale risulti, rispettivamente, inferiore o superiore del 20% (venti per cento) al prezzo indicato dall'offerente nella comunicazione di cui al punto I), il cedente o, rispettivamente, il cessionario hanno facoltà di non perfezionare l'acquisto delle partecipazioni cui si riferisce la medesima comunicazione; in tal caso saranno interamente a carico del soggetto rinunziante tutti i costi relativi all'arbitrato. --- Il prezzo non potrà in ogni caso essere quantificato in un ammontare significativamente inferiore a quello che risulterebbe applicando i criteri di calcolo previsti in caso di recesso. -----

III) Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la totalità della partecipazione offerta; in caso di esercizio parziale del diritto stesso, così come nella ipotesi in cui nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta, il socio offerente sarà libero di trasferire tale partecipazione all'acquirente indicato nell'offerta entro tre mesi dal giorno di ricevimento dell'offerta stessa da parte dei soci. -

B. Gradimento -----

In caso di trasferimento per atto tra vivi delle partecipazioni è comunque richiesto il gradimento degli altri soci (per tali intendendosi i soci diversi dall'offerente) secondo la seguente procedura. -----

I) La comunicazione del socio offerente prevista al precedente paragrafo A, punto I, del presente articolo in tema di prelazione, vale anche come richiesta di gradimento. -

II) L'organo amministrativo dovrà attivare la decisione degli altri soci sul gradimento dell'acquirente proposto nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione senza che lo stesso sia stato esercitato; l'organo amministrativo dovrà senza indugio dare comunicazione al socio offerente dell'inizio della procedura. -----

III) La decisione degli altri soci dovrà essere adottata con le maggioranze previste dai successivi articoli 15 e 25. ----

IV) La decisione sul gradimento dovrà intervenire entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al paragrafo B, punto II, del presente articolo in tema di gradimento, ed essere inviata entro lo stesso termine all'organo amministrativo che, a sua volta, dovrà comunicarla al socio offerente nei quindici giorni successivi al ricevimento. -----

V) Decorsi sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di attivazione della procedura senza che al socio offerente pervenga alcuna comunicazione, il gradimento si intenderà concesso e il socio potrà trasferire la partecipazione. -----

VI) Qualora invece il gradimento venga negato agli altri soci, in proporzione alle partecipazioni da ciascuno di essi possedute, e/o uno o più terzi acquirenti graditi agli altri soci, dovranno acquistare la partecipazione al prezzo richiesto dal socio offerente. -----

A tal fine l'organo amministrativo, nella medesima comunicazione con cui dà notizia al socio offerente che il gradimento è stato negato, indicherà gli acquirenti graditi, le modalità previste per il trasferimento della partecipazione, il luogo e la data (comunque non superiore a trenta giorni decorrenti dalla data della comunicazione) per il perfezionamento del trasferimento stesso. -----

C. Interpretazione -----

Anche al fine di evitare dubbi interpretativi in relazione a quanto previsto nel presente articolo, si precisa che: -----

* nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" sono compresi i contratti che comportino l'alienazione della partecipazione e quindi, a titolo esemplificativo, permuta, dazione in pagamento, conferimento in società e donazione; ---

* costituiscono trasferimento per atto tra vivi, ai fini del presente articolo, gli atti ed i contratti costitutivi di diritto di pegno o di usufrutto sulla partecipazione; -----

* i diritti previsti dal presente articolo trovano applicazione anche in caso di trasferimento per atto tra vivi:

a) effettuato a favore di soggetti che siano già soci; -----

b) di diritti compresi nella partecipazione, quali il diritto di opzione; -----

* quando, per la natura del contratto che determina il trasferimento della partecipazione, non è previsto un corrispettivo, ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno la partecipazione versando all'offerente il valore corrispondente, come determinato dalla Camera Arbitrale ai sensi del precedente paragrafo A; punto II, del presente articolo in tema di prelazione; -----

* in caso di rinuncia da parte di un socio all'esercizio della prelazione, il diritto a lui spettante si accresce proporzionalmente ed automaticamente agli altri soci che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato

all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante; -----
* nell'ipotesi di trasferimento di partecipazioni inter vivos, eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi. -----

D. Esclusioni -----

Le limitazioni al trasferimento delle partecipazioni previste da questo articolo non sono applicabili: -----

* quando il cessionario ex articolo 2359 del Codice Civile è società controllante del soggetto cedente o società controllata e/o collegata a quest'ultimo, ovvero controllata dalla medesima controllante; -----

* quando il trasferimento avvenga da società fiduciarie autorizzate all'esercizio di tale attività ai sensi di legge, nei confronti dei fiducianti originari, previa esibizione del mandato fiduciario da parte dei fiducianti. -----

----- DIRITTO DI RECESSO -----

10) Il diritto di recesso, da adeguatamente motivarsi nei termini e nei modi previsti dalle disposizioni di diritto amministrativo tempo per tempo applicabili, oltre che negli altri casi previsti dalla legge, compete ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti: -

a) il cambiamento dell'oggetto sociale, con l'ulteriore precisazione che deve trattarsi di un cambiamento significativo dell'attività sociale, che modifichi del tutto o integri in maniera sostanziale l'attività precedentemente svolta; -----

b) la trasformazione, in qualsiasi altro tipo sociale ed anche eterogenea, della società; -----

c) la fusione e la scissione della società; in tal caso, tuttavia, il diritto di recesso maturerà solo a seguito della scadenza del termine di 60 giorni previsto dall'art. 2503 c.c.; -----

d) la revoca dello stato di liquidazione; -----

e) il trasferimento della sede della società all'estero; -----

f) il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'attività riguardante l'oggetto della società; --

g) il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art. 2468, quarto comma, c.c., in ordine alla amministrazione della società o la distribuzione degli utili ovvero di operazioni che di fatto modifichino ed incidano anche indirettamente sui predetti diritti; -----

h) l'eliminazione da questo statuto di una o più delle cause di recesso fin qui elencate; -----

i) l'aumento del capitale da attuarsi mediante offerta delle partecipazioni di nuova emissione ai soggetti di cui al precedente art. 8, in coerenza con il dettato del d.lgs. 175/2016. -----

Fermo restando il diritto di revoca del contratto di servizio

per disservizio, assolti gli obblighi di statuto nonché di procedura previsti dal contratto di servizio, ed il pagamento dei rispettivi rapporti di credito e debito, il diritto di recesso spetta, decorsi almeno cinque anni dalla data di ingresso in società, qualora nell'ambito del piano annuale di "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche" adottato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 20 del TUSP (d.lgs. 175/2016) il socio deliberi la dismissione della partecipazione, con l'ulteriore precisazione che in questa ipotesi, oltre alla disciplina recata dall'articolo 2473 del Codice Civile, l'esercizio del diritto di recesso dovrà essere comunicato alla società, a pena di inefficacia, entro il 30 giugno di ogni anno. -----

In ogni caso, nell'esercizio del diritto di recesso, il socio recedente dovrà rispettare le seguenti ulteriori disposizioni:

i) corrispondere alla società il residuo valore contabile delle addizioni e delle migliorie, che godono ovvero che non godono di autonoma capacità di utilizzazione ed iscrizione nel libro cespiti della società, ivi compreso quello dei fabbricati su suolo altrui, e dei costi pluriennali comunque denominati, sostenuti dalla società su aree di proprietà del socio recedente, con l'ulteriore precisazione che dal valore contabile residuo saranno dedotti gli eventuali residui impegni finanziari e/o i residui mutui assunti per la loro realizzazione che, contestualmente al recesso, saranno accollati al socio con effetto liberatorio per la società e con iscrizione dell'ente locale di tale onere nel proprio piano economico finanziario; -----

ii) subentrare nel rapporto di lavoro con il personale trasferito dal socio alla società al momento di sottoscrizione della partecipazione, garantendo al dipendente il trattamento previsto dall'articolo 2112 del Codice Civile e manlevando e liberando la società per tutti gli eventuali crediti dei lavoratori medesimi derivanti dal rapporto di lavoro, con le procedure degli articoli 410 e 411 c.p.c. e con iscrizione dell'ente locale di tale onere nel proprio piano economico finanziario. -----

Il recesso sarà privo, comunque, d'efficacia quando la società revochi entro centoottanta giorni una delle delibere come sopra previste dalla lettera a) alla lettera i), a meno che la delibera abbia avuto un principio di esecuzione o nelle more la società abbia adottato altra delibera che incida negativamente sulla posizione del socio in società, ovvero quando venga deliberato e/o accertato il suo scioglimento. -----

In nessun caso è ammesso il recesso parziale. -----

Il socio che intende esercitare il diritto di recesso dovrà darne comunicazione a mezzo raccomandata A.R. agli altri soci, a tutti gli amministratori e, se nominati, all'Organo di Controllo ovvero al Revisore. -----

La raccomandata dovrà essere ricevuta da tutti i soggetti sopra indicati entro 10 (dieci) giorni dal giorno in cui: ----

* è stata iscritta nel registro delle imprese la decisione dei soci o la deliberazione assembleare che legittima il recesso; -----

* il socio recedente ha ricevuto la comunicazione, che deve essere inviata dagli amministratori a mezzo raccomandata A.R., che si è verificato un fatto che legittima il suo diritto di recesso; -----

* il socio recedente è comunque venuto a conoscenza del fatto che legittima il suo diritto di recesso; -----

* è stata trascritta nel relativo libro la decisione dei soci o degli amministratori che legittima il diritto di recesso. Gli amministratori dovranno comunicare senza indugio al Registro Imprese l'avvenuto ricevimento della comunicazione di recesso; -----

* in caso di fusione o scissione della società, a decorrere dalla scadenza del termine di 60 giorni previsto dall'art. 2503 c.c. -----

Il diritto di recesso, legittimamente e ritualmente esercitato, avrà effetto nei confronti della società dal primo giorno del mese successivo alla scadenza del semestre comprendente il mese in cui è stata ricevuta l'ultima delle raccomandate A.R. inviate dal socio recedente a norma del primo capoverso del presente articolo. -----

Sono rispettate le disposizioni del d.lgs. 175/2016, in quanto sovraordinate alle norme sulle società contenute nel Codice Civile e le norme generali di diritto privato. -----

11) Per quanto riguarda la determinazione della somma spettante al socio receduto, i termini e le modalità di pagamento della stessa, valgono le disposizioni previste dall'articolo 2473, terzo e quarto comma, del Codice Civile. -

----- **DECISIONI DEI SOCI ED ASSEMBLEA** -----

12) Sono riservate alla competenza dei soci: -----

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina e la revoca degli amministratori; -----
- 3) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 del Codice Civile dell'Organo di Controllo o del Revisore; -----
- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo comprese, inter alia, le delibere sulle materie di cui all'art. 25, comma 2 lettere d) ed e); -----
- 5) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, ovvero una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata; ----
- 6) le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società; -----
- 7) le decisioni in merito alla nomina ed alla revoca dei liquidatori e quelle che modificano le deliberazioni assunte

ai sensi dell'articolo 2487, primo comma, del Codice Civile; -
8) le decisioni relative all'autorizzazione al compimento dei
seguenti atti di amministrazione: -----

acquisizione o cessione degli immobili o di quote di
partecipazione ad altre società; -----

9) le decisioni relative al cambio di indirizzo della sede
nello stesso Comune. -----

Le decisioni di cui al precedente c. 1 sono deliberate
dall'Assemblea dei soci previo coinvolgimento del Comitato
dei Comuni, il quale si pronuncia secondo l'art. 3.12 della
Convenzione ex art. 30 T.U.E.L. -----

Decisioni in forma assembleare -----

13) Le decisioni in ordine alle materie di cui ai punti 4),
5), 6), 7) del precedente articolo 12) dovranno essere
assunte con deliberazione assembleare. -----

Decisioni in forma non Assembleare -----

14) Tutte le decisioni che per legge od in forza del presente
Statuto non debbano adottarsi con deliberazione assembleare
possono essere assunte sulla base: -----

a) di unico documento da cui risulti chiaramente l'argomento
oggetto della decisione, che dovrà essere datato e
sottoscritto da ciascun socio con l'indicazione "visto ed
approvato" oppure "visto e non approvato" oppure "visto ed
astenuto"; -----

b) di pluralità di documenti, tutti di identico contenuto, da
cui risulti chiaramente l'argomento oggetto della decisione,
che saranno inviati dal proponente a tutti i soci, agli
amministratori, ai sindaci od al Revisore, se nominati;
ciascun socio daterà e sottoscriverà il documento da lui
ricevuto con l'indicazione "visto ed approvato" oppure "visto
e non approvato" oppure "visto ed astenuto", provvedendo
quindi a trasmettere alla società il documento da lui
sottoscritto. -----

Copia dell'unico documento o di tutti i documenti sarà
inviata, a cura della società, agli amministratori ed ai
sindaci od al Revisore, se nominati. -----

Sono considerate forme idonee anche gli invii a mezzo telefax
o per posta elettronica, purché in questo ultimo caso le
sottoscrizioni siano apposte in forma digitale. -----

Tra la data della prima e quella dell'ultima sottoscrizione,
sia se raccolte con unico documento che con pluralità di
documenti, non può intercorrere un periodo superiore a 30
(trenta) giorni. -----

15) La decisione si reputa validamente adottata qualora entro
il termine suddetto pervengano alla società le dichiarazioni
di approvazione di tanti soci che rappresentino più del 50%
(cinquanta per cento) del capitale sociale. -----

Le decisioni che abbiano per oggetto: -----

a) il gradimento di nuovi soci secondo quanto previsto
dall'art. 9 del presente statuto; -----

b) qualsiasi modifica dello Statuto della società; -----
c) la distribuzione degli utili; -----
d) le operazioni straordinarie e/o di fusione; -----
dovranno essere assunte da tanti soci che rappresentano più
del 66,66% (sessantasei virgola sessantasei per cento) del
capitale sociale e almeno il 60% (sessanta per cento) del
numero dei Comuni Soci. -----
Tutte le decisioni in forma non assembleare dovranno essere
trascritte e conservate ai sensi dell'articolo 2478 del
Codice Civile. -----

16) L'individuazione dei soci legittimati a partecipare alle
decisioni in forma non assembleare è effettuata con
riferimento alle risultanze del Registro delle Imprese alla
data della prima sottoscrizione suffragata da attestazione
degli amministratori da cui risulti che, in occasione
dell'acquisto delle quote sociali, il socio abbia rispettato
il disposto dell'articolo 9 del presente Statuto in tema di
prelazione e gradimento; qualora intervengano mutamenti nella
compagine sociale tra la data della prima e quella
dell'ultima sottoscrizione, il nuovo socio potrà
sottoscrivere la decisione in luogo del socio cedente
allegando il titolo di acquisto debitamente depositato al
Registro delle Imprese e l'attestazione degli amministratori
da cui risulti la sua regolare acquisizione della qualifica
di socio in aderenza al disposto dell'articolo 9 del presente
Statuto in tema di prelazione e gradimento. -----
La procura per sottoscrivere le decisioni dei soci previste
dal precedente articolo 14 deve essere rilasciata per
iscritto e dovrà essere trascritta e conservata unitamente
alla decisione a cui si riferisce; il procuratore apporrà la
sua sottoscrizione con la dizione "per procura" o altra
equivalente. -----

Convocazione dell'Assemblea -----

17) La assemblea è convocata presso la sede sociale od in
altro luogo, purché nel territorio di uno dei Comuni soci. ---

18) L'avviso di convocazione, contenente l'elenco delle
materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo
stabiliti per la prima e per l'eventuale seconda
convocazione, deve essere inviato dagli amministratori a
tutti gli aventi diritto, almeno cinque giorni prima di
quello fissato per l'adunanza. -----

Spetta agli amministratori la scelta della modalità di
convocazione di ciascun avente diritto, fra le seguenti: ----

- a) lettera raccomandata con avviso di ricevimento; -----
- b) lettera raccomandata a mano; -----
- c) messaggio telefax; -----
- d) messaggio di posta elettronica. -----

Per l'utilizzo delle modalità indicate nelle lettere c) e d),
l'avente diritto deve avere comunicato alla società il suo
numero di fax e/o il suo indirizzo di posta elettronica. ----

Assemblea Totalitaria -----

19) In mancanza delle formalità suddette, la assemblea si reputa regolarmente costituita quando: (i) è rappresentato l'intero capitale sociale e (ii) tutti gli amministratori ed i sindaci effettivi sono presenti ovvero, per dichiarazione del Presidente dell'assemblea, risultino informati della riunione e degli argomenti da trattare e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti all'Ordine del Giorno. -----

Diritto di Intervento alla Assemblea -----

20) Possono intervenire alla assemblea coloro che: -----

a) risultino iscritti come soci nel Registro delle Imprese o che giustifichino la propria qualità di socio esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato nel Registro delle Imprese, alla data in cui è presa la deliberazione; -----

b) per dichiarazione dell'Organo Amministrativo, in occasione dell'acquisto della quota sociale, abbiano rispettato il disposto dell'articolo 9 del presente Statuto in tema di prelazione e gradimento. -----

Rappresentanza -----

21) I sindaci degli enti locali soci possono farsi rappresentare in assemblea da loro delegati quali Consiglieri Comunali, assessori comunali, dirigenti e/o funzionari (segretari comunali compresi) del Comune di appartenenza. Il legale rappresentante dell'eventuale società in house socia può farsi rappresentare dall'amministratore delegato, altro amministratore dell'organo amministrativo, procuratore o institutore. -----

Presidenza -----

22) La assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti. -----

Verbale della assemblea -----

23) Le deliberazioni della assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e, se nominato, dal Segretario scelto dal Presidente. Dal verbale (o dai relativi allegati) devono risultare, per attestazione del Presidente: -

* la regolare costituzione della assemblea; -----

* l'identità e la legittimazione dei presenti; -----

* lo svolgimento della riunione; -----

* le modalità ed il risultato delle votazioni; -----

* l'identificazione di favorevoli, astenuti e/o dissenzienti;

* le dichiarazioni degli intervenuti, in quanto pertinenti all'Ordine del Giorno ed in quanto sia fatta specifica richiesta di verbalizzazione delle stesse. -----

La assemblea può tenersi per audioconferenza o videoconferenza, nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci; in particolare dovrà risultare possibile che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato dagli altri (ed in particolare dal Presidente per l'accertamento della sua identità e legittimazione) e sia in grado di intervenire,

discutere e votare simultaneamente nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. -----

24) Il verbale della deliberazione della assemblea che modifica l'atto costitutivo è redatto da Notaio scelto dal Presidente della assemblea. -----

Quorum -----

25) Tutte le deliberazioni assembleari devono essere adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale. -----

Le deliberazioni che abbiano per oggetto: -----

a) la nomina e la revoca dell'Organo Amministrativo o dei liquidatori (il liquidatore o il Collegio dei liquidatori); --

b) la nomina dell'Organo di Controllo o del Revisore Legale; -

c) il gradimento di nuovi soci secondo quanto previsto dall'art. 9 del presente statuto; -----

d) l'aumento del capitale attuato mediante offerta a terzi come da precedente art. 8 di tutto o parte dell'importo in aumento con esclusione totale o parziale del diritto di opzione spettante ai soci; -----

e) la modifica degli articoli 12 c. 1, n. 4) e c. 2, 15 e 25 dello statuto; -----

dovranno essere assunte per le lett. a), b) come da precedente art. 12, c. 2; per la lett. c) come da precedente art. 15, c. 2; per la lett. d), e), dovranno essere assunte da tanti soci che rappresentano più del 66,66% (sessantasei virgola sessantasei per cento) del capitale sociale e almeno il 60% (sessanta per cento) del numero dei Comuni Soci. -----

----- **AUMENTO DEL CAPITALE** -----

26) L'aumento del capitale potrà essere attuato anche mediante offerta a terzi di tutto o parte dell'importo in aumento con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci, salva l'ipotesi disciplinata dall'articolo 2482-ter del Codice Civile. -----

La deliberazione assembleare determina l'esclusione del diritto di opzione ovvero disciplina le modalità di sottoscrizione da parte degli altri soci o di terzi della parte di aumento rimasta inoptata. -----

Ogni comunicazione ai soci conseguente alle deliberazioni di cui sopra dovrà essere effettuata a cura degli amministratori a mezzo raccomandata A.R. -----

----- **RIDUZIONE DEL CAPITALE PER PERDITE** -----

27) La relazione degli amministratori e le osservazioni dell'Organo di Controllo o del Revisore, in quanto nominati, devono essere depositate nella sede della società almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la assemblea. -----

Ai soci è comunque consentito prenderne visione e richiederne copia. -----

In ogni caso gli amministratori, nel corso della assemblea, dovranno dar conto dei fatti di rilievo avvenuti dalla data di riferimento di tale relazione sino alla data in cui si

tiene la assemblea stessa. -----
Qualora la assemblea prevista dal quarto comma dell'articolo 2482-bis del Codice Civile non proceda alla riduzione del capitale in proporzione alle perdite accertate, tale riduzione dovrà essere deliberata dagli amministratori. -----

----- **AMMINISTRAZIONE** -----

28) La amministrazione della società è di norma affidata ad un amministratore unico. -----

Nei limiti, con le motivazioni e la pubblicità prevista dalla legge tempo per tempo vigente, i soci possono nominare 3 (tre) o 5 (cinque) amministratori, con decisione assunta ai sensi del precedente articolo 12 e con i quorum previsti dai precedenti artt. 12, c. 2. -----

Gli amministratori durano in carica per il periodo di tempo stabilito all'atto della loro nomina. -----

Gli amministratori sono sempre rieleggibili: gli amministratori possono non essere soci. -----

Nella nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione è assicurato il rispetto del principio di equilibrio di genere e dei criteri stabiliti dalla normativa pro tempore vigente. L'Organo di Amministrazione deve possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla normativa pro tempore vigente. -----

La carica di amministratore della società è incompatibile con la carica di Sindaco, Assessore o Consigliere Comunale o dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti dei Comuni soci. -----

29) Quando la amministrazione della società è affidata a più persone, la decisione di nomina stabilisce alternativamente: -

a) se gli amministratori costituiscono il Consiglio di Amministrazione; -----

b) se, nei limiti in cui ciò sia consentito dalla normativa tempo per tempo vigente e fermo restando il divieto previsto dall'articolo 11, quinto comma, TUSP di affidare l'amministrazione congiuntamente o disgiuntamente ai soci, la amministrazione è invece affidata a ciascun amministratore disgiuntamente ovvero congiuntamente con uno o più degli altri amministratori, anche nominativamente indicati. -----

Nell'ipotesi sub. b) gli amministratori dovranno comunque adottare in forma consiliare le deliberazioni o le decisioni relative alla redazione del progetto di bilancio, ai progetti di fusione o scissione ed agli aumenti di capitale delegati ed alla proposta di concordato preventivo o fallimentare se la legge lo consente, ai sensi degli articoli 152 e 161 del R.D. n. 267 del 1942, così come modificato dal Decreto Legislativo 9 gennaio 2006 n. 5, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 12 del 16 gennaio 2006 - Supplemento Ordinario n. 13. L'Organo di Amministrazione deve possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia previsti dalla normativa pro tempore vigente. -----

Consiglio di Amministrazione -----

30) Il Consiglio nomina fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non provvedano i soci. -----

È vietata l'istituzione e la nomina di Vicepresidenti del Consiglio di amministrazione, atteso che in caso di assenza del Presidente ricoprirà tale ruolo il consigliere in carica più anziano per età. -----

31) Il Consiglio di Amministrazione si raduna, anche in luogo diverso dalla sede sociale purché nel territorio di uno dei Comuni soci, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da uno dei suoi membri. -----

La convocazione viene fatta dal Presidente con lettera da spedire almeno tre giorni prima a ciascun membro del Consiglio, all'Organo di Controllo od al Revisore, se nominati, o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno un giorno prima. -----

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori ed i sindaci effettivi, se nominati. -----

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. -----

32) Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri. -----

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. -----

33) Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti. -----

Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. -----

Dal verbale (o dai relativi allegati) devono risultare, per attestazione del Presidente: -----

* la regolare costituzione della riunione; -----

* l'identità degli intervenuti; -----

* il risultato della votazione; -----

* l'identificazione di favorevoli, astenuti e/o dissenzienti con, per questi ultimi, le motivazioni dell'astensione o del dissenso. -----

34) Le decisioni del Consiglio di Amministrazione potranno essere anche assunte sulla base: -----

a) di unico documento da cui risulti chiaramente l'argomento oggetto della decisione, che dovrà essere datato e

sottoscritto da ciascun amministratore con l'indicazione "visto ed approvato" oppure "visto e non approvato" oppure "visto ed astenuto"; -----

b) di pluralità di documenti, tutti di identico contenuto (da cui risulti chiaramente l'argomento oggetto della decisione) che saranno inviati dal proponente a tutti gli amministratori ed all'Organo di Controllo, se nominato; ciascun amministratore daterà e sottoscriverà il documento da lui ricevuto con l'indicazione "visto ed approvato" oppure "visto e non approvato" oppure "visto ed astenuto", provvedendo quindi a trasmettere alla società il documento da lui sottoscritto. -----

Sono considerate forme idonee anche gli invii a mezzo telefax o per posta elettronica, purché in questo ultimo caso le sottoscrizioni siano apposte in forma digitale. -----

Tra la data della prima e quella dell'ultima sottoscrizione, sia se raccolte con unico documento che con pluralità di documenti, non può intercorrere un periodo superiore a 20 (venti) giorni. -----

35) La decisione si reputa validamente adottata qualora entro il termine suddetto pervengano alla società le dichiarazioni di approvazione della maggioranza degli amministratori. -----

La decisione assume la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescritto. -----

Le decisioni di cui sopra devono essere trascritte e conservate ai sensi dell'articolo 2478 del Codice Civile. ----

Sostituzione degli Amministratori -----

36) Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori quelli rimasti in carica, od anche uno solo di essi, dovranno proporre d'urgenza ai soci di adottare le decisioni per la nomina dei nuovi amministratori. Qualora entro trenta giorni dalla cessazione della carica, per qualsiasi motivo, non si provveda a quanto sopra, la decisione potrà essere proposta da uno qualsiasi dei soci. --- I soci provvederanno a tale nomina nel rispetto della forma di amministrazione originariamente prescelta e gli amministratori così nominati scadranno insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina. Si applica la l. 444/1994 sino a quando il d.lgs. 175/2016 lo prevede. -----

37) In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, della maggioranza degli amministratori, si intenderanno decaduti dalla carica tutti gli amministratori con effetto dalla accettazione dei nuovi amministratori. ----- Si applica quanto previsto dal primo capoverso del precedente articolo 36. -----

Rappresentanza della Società -----

38) L'Amministratore Unico o gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società. -----

39) Quando è costituito il Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza generale della società spetta al Presidente ed

al Consigliere, se nominato. -----

40) Fatto salvo quanto previsto all'art. 29), in caso di amministrazione affidata a più persone che non costituiscono il Consiglio di Amministrazione, a ciascuno degli amministratori così nominati spetta la rappresentanza generale della società; l'esercizio di tale potere in via disgiuntiva o congiuntiva è determinato in capo ai singoli amministratori dalla deliberazione di nomina. -----

In caso di omessa determinazione, l'esercizio del potere di rappresentanza si intende disgiuntivo. -----

41) Gli amministratori possono nominare institori o procuratori per singoli, determinati atti o categorie di atti.

42) In ogni caso, quando la rappresentanza della società è conferita ad un soggetto che non sia amministratore, l'attribuzione del potere di rappresentanza della società è regolata dalle norme in tema di procura. -----

Poteri di Gestione -----

43) All'Organo Amministrativo competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, atteso le preventive competenze del Comitato di controllo analogo congiunto come da successivo art. 49-bis, ivi comprese le competenze di detto Comitato per l'acquisizione o cessione degli immobili o di quote di partecipazione ad altra società applicandosi sia per dette acquisizioni sia per detta cessione le previsioni del d.lgs. 175/2016 e la cui decisione dovrà essere preventivamente approvata dai soci ai sensi dell'articolo 12 punto 8 del presente Statuto. -----

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dall'articolo 2381 del Codice Civile e dalla normativa tempo per tempo vigente con specifico riguardo all'art. 11, comma 9, TUSP, fatta comunque salva la possibilità di attribuire deleghe al Presidente del Consiglio di Amministrazione previa autorizzazione dell'Assemblea, può delegare le proprie attribuzioni in materia gestionale in tutto od in parte ad un amministratore, eventualmente attribuendogli il titolo di "Consigliere Delegato" ai fini della rappresentanza generale della società, atteso che spetta a tale Consigliere Delegato presentare le dichiarazioni di insussistenza di circostanze di inconferibilità e di incompatibilità ai sensi della vigente normativa, mentre spetta all'organo amministrativo la verifica dell'insussistenza di detti divieti. -----

44) Fatto salvo quanto previsto all'art. 29, quando la amministrazione è affidata a più persone che non costituiscono Consiglio i poteri di gestione ordinaria e straordinaria della società spettano a ciascun amministratore, in via tra di loro disgiunta, fatta eccezione per quelli relativi ai seguenti atti di esclusiva competenza di tutti gli amministratori, in via tra di loro congiunta, previa autorizzazione decisa dai soci ai sensi dell'articolo 12, punto 8, del presente Statuto: -----

acquisizione o cessione degli immobili o di quote di partecipazione ad altre società. -----

45) Fatto salvo quanto previsto all'art. 29, quando la amministrazione è affidata disgiuntamente a più persone ciascun amministratore ha diritto di opporsi all'esecuzione da parte di altri amministratori di atti di gestione, prima che siano compiuti. -----

In tal caso la questione è rimessa alla decisione dei soci. --

Opponibilità ai Terzi -----

46) Le limitazioni ai poteri di rappresentanza non sono opponibili ai terzi, anche se pubblicate, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società. -----

Compensi -----

47) Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio. -----

Gli eventuali compensi spettanti agli amministratori sono determinati all'atto della loro nomina, anche in relazione ai particolari poteri attribuiti, in base alle normative vigenti. E' vietato corrispondere agli organi sociali premi di fine mandato, gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento di attività. -----

----- ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI -----

Organo di Controllo -----

48) La nomina dell'Organo di Controllo (Sindaco o Collegio Sindacale) o del Revisore Legale è obbligatoria nei casi previsti dalla legge tempo per tempo vigente, quale ad esempio quello previsto dall'art. 3, comma 2, TUSP. -----

L'organo di controllo o il Revisore Legale può essere nominato anche quando i soci lo ritengano opportuno. -----

Qualora ricorrano i presupposti previsti dalla legge, o qualora i soci lo ritengano opportuno, l'Organo di Controllo deve essere composto di tre membri effettivi e due supplenti (tutti revisori legali iscritti nell'apposito Registro), i quali costituiscono il Collegio Sindacale. -----

I soci con la decisione di nomina provvedono altresì alla determinazione del compenso spettante al Sindaco od ai sindaci effettivi e, nel caso di composizione collegiale dell'Organo di Controllo, alla designazione del Presidente. --

Nel caso in cui la nomina dell'Organo di Controllo sia obbligatoria per legge, il Sindaco od i sindaci così nominati restano in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico e sono rieleggibili. -----

L'Organo di Controllo ha le funzioni previste dall'articolo 2403 del Codice Civile ed i suoi poteri sono disciplinati dagli articoli da 2404 a 2406 del Codice Civile. -----

I componenti dell'Organo di Controllo sono nominati nel rispetto dei criteri di onorabilità, competenza, incompatibilità e professionalità previsti tempo per tempo

dalla legge. -----
L'organo di controllo vigila sul rispetto dell'art. 5, c. 5, lett. c) del d.lgs. 50/2016. Si applica la l. 444/1994 sino a quando il d.lgs. 175/2016 lo prevede. -----

Revisione Legale dei Conti -----

49) La Revisione Legale dei conti è esercitata dal Sindaco o dal Collegio Sindacale, se nominati. -----
Quando richiesto dalla legge o deciso dai soci e comunque secondo la normativa vigente, la Revisione Legale dei conti viene esercitata da un Revisore Legale dei conti o da una società di revisione iscritti nell'apposito registro. -----
I soci possono in ogni momento attribuire la Revisione Legale dei conti all'Organo di Controllo (monocratico o collegiale) ove consentito dalla legge, ad un Revisore Legale od ad una società di revisione, purché la relativa decisione non determini la revoca dell'incarico al soggetto che, al momento della decisione stessa, era incaricato della suddetta funzione. -----

----- **CONTROLLO ANALOGO DEGLI ENTI LOCALI** -----

49-bis) Fatto salvo il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società, ai sensi della vigente normativa, nazionale e comunitaria e nel rispetto della normativa di diritto societario in quanto non modificato dal d.lgs. 175/2016, gli Enti Locali soci esercitano, congiuntamente, il controllo analogo congiunto sulla società anche per il tramite del "Comitato dei Comuni", formato dai legali rappresentanti degli Enti soci o da loro delegati (Consiglieri comunali compresi), le cui modalità di funzionamento sono definite mediante apposita convenzione stipulata ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 30 TUEL. -----

Il controllo analogo congiunto, regolato dalla Convenzione di cui all'art. 30, d.lgs. 267/2000, è esercitato sulla gestione della società con riferimento agli indirizzi strategici ed alle decisioni significative: in via preventiva, rispetto al bilancio di previsione ed ad ogni eventuale ulteriore documento programmatico; durante, sugli atti della gestione e in caso di eventuali assestamenti di bilancio di previsione e ad ogni eventuale ulteriore documento programmatico, con possibilità di compiere ispezioni alle sedi in cui si esercita l'attività della società; in via consuntiva, in vista dell'approvazione del progetto di bilancio consuntivo. - Gli indirizzi strategici sono quelli formulati dagli enti locali soci e trasferiti per il tramite del Comitato dei Comuni all'assemblea dei soci. Rientrano tra le decisioni significative della società assumibili dall'organo amministrativo il perseguimento degli obiettivi di competenza definiti dallo statuto, dai contratti di servizio, dalla carta dei servizi, dal bilancio di previsione e di ogni eventuale ulteriore documento programmatico. Ai sopradetti

indirizzi strategici e decisioni significative si affiancano quelli direttamente individuati del Comitato dei Comuni. Sussiste il diritto di veto da parte dell'ente locale socio sul servizio da esso affidato, come da contratto di servizio. Il Comitato dei Comuni formula direttive vincolanti per l'organo amministrativo in merito all'approvazione degli schemi di deliberazioni per quanto attinente all'esecuzione degli indirizzi strategici e delle decisioni significative della società. Il Comitato dei Comuni dispone di poteri di controllo anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità della gestione, dello stato di attuazione degli obiettivi risultanti dagli atti e/o documenti programmatici approvati dal Comitato dei Comuni e dall'Assemblea dei soci, e sull'attuazione delle proprie direttive impartite all'organo amministrativo. Il Comitato dei Comuni può chiedere all'organo amministrativo di modificare o revocare ogni atto ritenuto in contrasto con gli indirizzi degli enti soci affidanti e richiedere all'assemblea dei soci di esercitare l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori che non si attengono alle direttive da esso impartite. -----

----- **BILANCIO ED UTILI** -----

50) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. -----

L'Amministratore Unico ovvero gli amministratori procedono alla formazione del bilancio ed alla sua presentazione ai soci entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro il termine di 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, qualora ricorrano i presupposti previsti dalla legge.

51) Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto il cinque per cento per la riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno distribuiti od accantonati secondo quanto stabilito dai soci nella decisione di approvazione del bilancio. -----

Versamenti e Finanziamenti Soci -----

52) La società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale od a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso, salvo quanto disposto dall'articolo 2467 del Codice Civile, anche senza corresponsione di interessi. -----

La società può inoltre acquisire fondi dai soci anche ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso, nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso i soci. -----

----- **TITOLI DI DEBITO** -----

53) La società può emettere titoli di debito che possono essere sottoscritti unicamente dai soggetti a ciò legittimati.

(i) La competenza ad emettere i titoli di debito spetta alla assemblea su proposta dell'Organo Amministrativo. -----

La assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano la maggioranza dei diritti di voto. -----

(ii) I titoli di debito in circolazione e non ancora rimborsati non possono superare la somma del capitale sociale versato ed esistente, più la riserva legale, più le riserve disponibili, più i versamenti soci in conto capitale senza obbligo di rimborso, risultanti da apposita situazione patrimoniale ed economica che gli amministratori dovranno sottoporre per l'approvazione ai soci; situazione redatta con i criteri di bilancio e riferita ad una data non antecedente di oltre centoventi giorni quella della delibera di emissione. Tale situazione può essere sostituita dal bilancio dell'ultimo esercizio qualora lo stesso sia approvato nello stesso termine. -----

Gli amministratori e l'Organo di Controllo e/o il Revisore, se nominati, devono attestare la sussistenza delle condizioni di cui sopra. -----

(iii) Dalla decisione di emissione dei titoli di debito devono obbligatoriamente risultare, anche per allegato: -----

* la situazione patrimoniale ed economica di riferimento; ----

* l'indicazione della somma richiesta e le caratteristiche dei titoli da emettersi; -----

* il regolamento dei titoli; -----

* le modalità e gli eventuali vincoli di circolazione; -----

* le eventuali garanzie che assistono i titoli; -----

* le eventuali garanzie richieste dal primo prestatore. -----

(iv) Il regolamento del prestito dovrà disciplinare, unitamente alle caratteristiche dei titoli di debito, anche: -

* la possibilità e le modalità di rimborso anticipato; -----

* la possibilità di riunire in assemblea i possessori dei titoli di debito in circolazione; -----

* gli elementi e le condizioni del prestito il cui eventuale cambiamento deve acquisire il parere favorevole della assemblea dei possessori. -----

(v) I possessori di ciascuna serie omogenea di titoli di debito costituiscono la relativa assemblea (ove ciò sia previsto dal regolamento), che viene convocata dagli amministratori della società con avviso inviato al domicilio dei possessori nel caso di prestito che preveda titoli "nominativi" e con pubblicazione sul quotidiano "La Provincia di Como" nel caso di titoli "all'ordine". -----

Fra la data di invio della convocazione o della sua pubblicazione sul quotidiano "La Provincia di Como" e la data prevista per la riunione, dovranno intercorrere almeno otto giorni. -----

(vi) La assemblea sarà presieduta da uno degli amministratori in carica, od in mancanza, da un soggetto scelto dagli intervenuti. -----

La riunione dovrà sempre essere verbalizzata da un Notaio. ---

La assemblea delibera con il voto favorevole dei possessori

che rappresentino più della metà dei titoli di debito emessi e non estinti del prestito. -----

La regolamentazione applicabile alla assemblea dei possessori dei titoli di debito, per quanto qui non disciplinato, è quella prevista per le assemblee dall'articolo 2415 del Codice Civile. -----

(vii) Qualora sia proposta una modifica alle condizioni del prestito occorrerà: -----

* l'acquisizione dell'assenso alle modifiche da parte del garante della solvenza del debito, nel caso in cui i titoli di debito siano stati in tutto od in parte trasferiti a soggetti diversi dagli investitori professionali e dai soci della società; -----

* il consenso della assemblea dei possessori dei titoli di debito; -----

* il consenso della assemblea dei soci se la stessa è competente a deliberare sull'emissione dei titoli di debito. -

(viii) La società dovrà tenere un registro dei titoli emessi su cui annotare l'ammontare dei titoli emessi e di quelli estinti, il cognome ed il nome dei titolari dei titoli nominativi ed i trasferimenti ed i vincoli ad essi relativi. -

----- **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE** -----

54) Nei casi previsti dalla legge, la liquidazione della società è affidata ad un Liquidatore, nominato dalla assemblea dei soci, con le maggioranze previste per le modificazioni dello Statuto. -----

55) Salva diversa delibera della assemblea, al Liquidatore compete il potere di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con facoltà, a titolo esemplificativo, di cedere anche in blocco l'azienda sociale, stipulare transazioni, effettuare denunce, nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti. -----

----- **COMUNICAZIONI** -----

56) Tutte le comunicazioni ai soci, ove il presente Statuto non prescriva una forma specifica, dovranno essere effettuate in forma scritta e recapitate a mano contro ricevuta o per posta mediante raccomandata A.R., o per telefax o per invio di posta elettronica ai corrispondenti indirizzi comunicati per iscritto dai soci alla società. -----

A tal fine la società dovrà istituire un apposito "libro delle comunicazioni" ove riportare, oltre al domicilio già comunicato dai soci al Registro Imprese, anche tali indirizzi o recapiti, con obbligo per l'Organo Amministrativo di tempestivo aggiornamento. -----

Le variazioni degli indirizzi dovranno essere effettuate nelle medesime forme previste per le comunicazioni. -----

Le comunicazioni agli amministratori, ai sindaci, al Revisore, ai liquidatori ed alla società dovranno essere effettuate, con le medesime forme sopra indicate, all'indirizzo della società quale risultante dal Registro

delle Imprese. -----

----- **CLAUSOLA DI MEDIAZIONE E CLAUSOLA COMPROMISSORIA** -----

57) Tutte le controversie, aventi ad oggetto diritti disponibili, che dovessero insorgere fra i soci, ovvero fra i soci e la società, gli amministratori, i liquidatori od i sindaci, dovranno essere oggetto di un tentativo di mediazione ai sensi del Decreto Legislativo n. 28 del 2010 e del D.M. n. 180 del 2010 e s.m.i. -----

Il procedimento di mediazione si svolge presso un organismo scelto, su istanza della parte più diligente, dal Presidente della Camera di Commercio di Como. -----

L'organismo dovrà essere indicato tra quelli iscritti nell'apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia. -----

Il procedimento di mediazione sarà disciplinato dal regolamento dell'organismo nominato. -----

Le parti potranno far pervenire al conciliatore designato brevi note riassuntive delle rispettive posizioni in contrasto, nel rispetto dei termini e della procedura di cui al regolamento predisposto dall'Organismo di Conciliazione e delle indicazioni che potrà fornire il mediatore. -----

Nello svolgimento del tentativo di conciliazione, le parti sono libere di farsi assistere o accompagnare da avvocati, commercialisti, consulenti e persone di fiducia. -----

L'eventuale esito negativo della conciliazione determinerà l'obbligo di devolvere le controversie al giudizio di un Collegio Arbitrale di tre membri, nominati dal Presidente della Camera di Commercio di Como, entro il termine di trenta giorni dalla domanda proposta su istanza della parte più diligente. -----

Nel caso di mancata nomina degli arbitri nei termini, la domanda di arbitrato potrà essere proposta, sempre su istanza della parte più diligente, al Presidente del Tribunale di Como. -----

Il Collegio deciderà a maggioranza, ex bono et aequo, entro novanta giorni dalla nomina. -----

La presente clausola è vincolante per la società e per tutti i soci; è altresì vincolante, a seguito dell'accettazione dell'incarico, per amministratori, liquidatori e sindaci, relativamente alle controversie dagli stessi promosse od insorte nei loro confronti. -----

Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero. -----

Le modifiche dell'atto costitutivo, introduttive o soppressive di clausole compromissorie, devono essere approvate con le maggioranze previste dalla legge. I soci assenti o dissenzianti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso. -----

Nel caso di contrasti tra coloro che hanno potere di

amministrazione in ordine ai provvedimenti da adottare nella gestione della società, la decisione sarà devoluta al giudizio di un arbitro, nominato dal Presidente della Camera di Commercio di Como, entro il termine di trenta giorni dalla domanda, proposta su istanza della parte più diligente. -----
Si considerano legittimati alla proposizione della domanda di arbitrato gli amministratori stessi ed i soci. -----
L'arbitro giudicherà secondo equo apprezzamento entro novanta giorni dalla nomina e contro tale decisione potrà essere proposto reclamo davanti ad un Collegio composto di tre membri, ugualmente nominati, entro e non oltre sessanta giorni dalla proposizione del reclamo stesso, dal Presidente del Tribunale di Como. -----
Gli arbitri ai quali è stato proposto il reclamo giudicheranno a maggioranza entro novanta giorni dalla nomina. Il soggetto od il Collegio chiamati a dirimere tali controversie potranno formare indicazioni vincolanti anche su questioni collegate con quelle espressamente deferite loro. --

----- **NORMA DI RINVIO** -----

58) Per tutto quanto qui non previsto, si fa espresso riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia. ---

Albese con Cassano, 26 febbraio 2025 -----

Firmato: Massimo Di Domenico -----

Firmato: Corrado Malberti -----